


FORMAZIONE SULL'ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)

Domande di rinnovo dell'ADI: percorso di accompagnamento, tipologie di obbligo, variazioni e sanzioni

26 giugno 2025



PROGRAMMA DI OGGI

1. Introduzione all'ADI e presentazione della domanda

- Le caratteristiche dei beneficiari (le c.d. categorie)
- Le definizioni di Disabilità utilizzate

2. La delivery chain dell'ADI e il percorso di accompagnamento

3. Sanzioni: sospensioni, decadenze e revoche

LE RISORSE PER LA FORMAZIONE

- Sito web [ADI operatori](#)
- Pagina [Focus On ADI](#) sul sito lavoro.gov.it
- Pagina [INPS](#) dedicata all'Assegno di Inclusione sul sito Inps.it
- Documento [tutorial INPS](#)
- Pagina dedicata alla [Carta di Inclusione](#) sul sito di Poste.it
- Pagina del [SIISL relativa all'ADI](#)
- [Faq](#) relative all'Assegno di Inclusione sul sito urponline.lavoro.gov.it
- La pagina "[Il percorso del Cittadino](#)" sul sito Lavoro.gov.it

COS'È E A CHI SI RIVOLGE L'ASSEGNO DI INCLUSIONE?

L'Assegno di Inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale di tipo categoriale, che è riconosciuta ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente nelle seguenti condizioni.

MINORENNI



Nuclei con persone minorenni

DISABILITÀ



Nuclei con persone con disabilità
(allegato 3 al DPCM 159/2013)

OVER 60



Nuclei con persone anziane
con almeno 60 anni.




FRAGILITÀ



Nuclei con componenti in
condizioni di svantaggio e inseriti
in programmi di cura e
assistenza dei servizi socio
sanitari territoriali certificati
dalla pubblica amministrazione

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'Assegno di Inclusione è richiesto con modalità telematica all'INPS:

-  **utilizzando le credenziali SPID o Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica** tramite il sito www.inps.it
-  **CAF** presso i Centri di Assistenza Fiscale (**CAF**)
-  presso gli Istituti di Patronato



All'atto della domanda, l'interessato viene informato che, attraverso il SIISL, può accedere all'aggiornamento sullo stato di accettazione della sua richiesta

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RINNOVO (1/3)



Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, **previa sospensione di un mese**, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi **è sempre prevista la sospensione di un mese**.



Successivamente all'erogazione dell'ultimo pagamento, a seguito della fruizione delle 18 mensilità del beneficio, il beneficiario riceverà un SMS che lo informerà dell'imminente scadenza della misura.



È possibile presentare la domanda di rinnovo a partire dal mese successivo all'erogazione dell'ultima mensilità (ad es. se l'ultima mensilità è erogata a giugno 2025, è possibile presentare la domanda di rinnovo a luglio 2025).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RINNOVO (2/3)



La domanda di Assegno di Inclusione risulta completa quando viene avviato il relativo percorso di attivazione mediante **la firma del Patto di Attivazione Digitale (PAD) nucleo**, cui è subordinata l'erogazione del beneficio economico.



In caso di domanda di rinnovo, se il nucleo familiare rimane invariato, non è obbligatoria la sottoscrizione di un nuovo PAD. **Attenzione!** Il nucleo viene considerato invariato anche se presenta la domanda un componente diverso, purché tutti i componenti del nucleo rimangano gli stessi, al netto di eventuali nascite o decessi. Infatti, la composizione del nucleo viene considerata invariata anche nel caso in cui le uniche variazioni riguardino nascite o decessi.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RINNOVO (3/3)



Tutti i nuclei devono incontrare i Servizi Sociali del Comune entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD. **Attenzione!** La norma prevede che in caso di accoglimento della domanda il beneficio economico decorra dal mese successivo a quello di sottoscrizione del PAD, che, nel caso di nucleo invariato (che non firma un nuovo PAD) si intende coincidere con quello di presentazione della domanda. **Nota bene!** Lo stesso vale se il nucleo (invariato) decide di sottoscrivere un nuovo PAD. Il nuovo PAD, infatti, verrà considerato un aggiornamento del precedente.



Il Servizio Sociale che incontrerà il nucleo a seguito dell'accoglimento della domanda di rinnovo potrà visualizzare e confermare la precedente valutazione multidimensionale e Patto di Inclusion Sociale (PaIS) già disponibili sulla piattaforma GePI.

In sintesi:

Se il nucleo rimane invariato, il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. In caso di nuclei variati è prevista la sottoscrizione di un nuovo PAD riferito al nuovo nucleo su SIISL. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del PAD del nuovo nucleo.

SUPPORTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



L'Assegno di Inclusione prevede che gli enti locali possano attivare ulteriori servizi di supporto alla presentazione oltre a quelli già forniti da CAF e Patronati.



Possono essere istituiti **punti informativi e/o di supporto alla presentazione della domanda** presso le strutture di Terzo settore, in particolare nell'ambito dei Centri Servizi per il contrasto della povertà, come definiti dal Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023- scheda 3.7.3.



Sono in particolare promosse specifiche forme di collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse dei Fondi europei, anche al fine di facilitare l'accesso all'ADI dei beneficiari della distribuzione, ove ricorrano le condizioni.



Sono inoltre realizzate attività congiunte di promozione e informazione a favore della cittadinanza. A questo scopo, all'interno della pianificazione territoriale, gli ATS prevedono specifiche attività e azioni di promozione e informazione della popolazione in collaborazione con i soggetti del Terzo settore e con altre forme di associazionismo locale.


DISABILITÀ: ALLEGATO 3 ISEE - D.P.C.M. 05/12/2013, N. 159

CATEGORIE	Disabilità Media	Disabilità Grave	Non autosufficienza
Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni	<ul style="list-style-type: none"> Invalidi 67→ 99% (D.Lgs. 509/88) 	<ul style="list-style-type: none"> Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12) 	<ul style="list-style-type: none"> Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Invalidi civili minori di età	<ul style="list-style-type: none"> Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza) 	<ul style="list-style-type: none"> Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrono le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30 	<ul style="list-style-type: none"> Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
Invalidi civili ultrasessantacinquenni	<ul style="list-style-type: none"> Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67→99% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7) 	<ul style="list-style-type: none"> Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7) 	<ul style="list-style-type: none"> Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Ciechi civili	<ul style="list-style-type: none"> Art 4 L. 138/2001 	<ul style="list-style-type: none"> Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001) 	<ul style="list-style-type: none"> Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
Sordi civili	<ul style="list-style-type: none"> Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332) 	<ul style="list-style-type: none"> Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000 	
INPS	<ul style="list-style-type: none"> Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8) 	<ul style="list-style-type: none"> Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8) 	<ul style="list-style-type: none"> Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5)
INAIL	<ul style="list-style-type: none"> Invalidi sul lavoro 50→79% (DPR 1124/65, art. 66) Invalidi sul lavoro 35→59 % (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782) 	<ul style="list-style-type: none"> Invalidi sul lavoro 80→100% (DPR 1124/65, art. 66) Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782) 	<ul style="list-style-type: none"> Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66) Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4
INPS gestione ex INPDAP	<ul style="list-style-type: none"> - Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011) 	<ul style="list-style-type: none"> Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2) 	
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra	<ul style="list-style-type: none"> - Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71→80%) 	<ul style="list-style-type: none"> Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81→100%) 	<ul style="list-style-type: none"> Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
Handicap	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> Art 3 comma 3 L. 104/92 	

Condizioni di svantaggio	Attestazione condizione	Presenza in carico
A) Persone con disturbi mentali	Servizi sanitari e sociosanitari pubblici	Servizi sanitari e sociosanitari pubblici
B1) Persone in carico ai servizi sociosanitari o sociale e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46% (...)	Certificazione della condizione di disabilità da parte delle commissioni mediche	Servizi sanitari e sociosanitari pubblici ovvero dagli assistenti sociali degli ambiti territoriali sociali
B2) inseriti in percorsi assistenziali integrati;	Servizi sanitari e sociosanitari pubblici ovvero dagli assistenti sociali degli ambiti territoriali sociali	Servizi sanitari e sociosanitari pubblici ovvero dagli assistenti sociali degli ambiti territoriali sociali
C) Persone con dipendenze patologiche	Servizi sanitari e sociosanitari pubblici	Servizi sanitari e sociosanitari pubblici
D) Persone vittime di tratta	Assistenti sociali degli ambiti territoriali sociali	Assistenti sociali degli ambiti territoriali sociali
E) Persone vittime di violenza di genere	Provvedimento autorità giudiziaria o attestazione centri anti violenza	Assistenti sociali degli ambiti territoriali sociali
F1) Persone ammesse alle misure alternative alla detenzione	Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - uffici di esecuzione penale esterna	Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità - Uffici di esecuzione penale esterna
F2) Persone ex detenute nel primo anno successivo al fine pena	Uffici del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	Assistenti sociali dei Comuni/ambiti territoriali o dai servizi socio-sanitari
F3) Persone ammesse al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna;	Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
G) Persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o programmi di intervento in emergenza alloggiativa	Assistenti sociali degli ambiti territoriali sociali	Assistenti sociali degli ambiti territoriali sociali
H) Persone senza dimora iscritte nel registro in condizione di povertà; ovvero persone iscritte all'anagrafe, in condizione di povertà estrema e senza dimora;	Assistenti sociali degli ambiti territoriali sociali	Assistenti sociali degli ambiti territoriali sociali
I) Neomaggiorenni (18-21 anni) che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria)	Assistenti sociali degli ambiti territoriali sociali	Assistenti sociali degli ambiti territoriali sociali

LA DELIVERY CHAIN DELL'ADI E IL PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO


DELIVERY CHAIN ADI



1. Il PAD nucleo, Patto di Attivazione Digitale sottoscritto dal richiedente, è un prerequisito di accesso alla misura, senza la sua sottoscrizione la domanda non può essere accolta.

Assegno di Inclusion - Presentazione domanda e Piattaforma SIISL - Verifiche, economici, di cittadinanza, soggiorno e residenza. Qualora le informazioni disponibili all'Istituto non fossero sufficienti, vengono coinvolti i Comuni ed eventuali altri attori istituzionali.

DELIVERY CHAIN ADI: Il percorso di accompagnamento



3. con la valutazione multidimensionale i servizi individuano le caratteristiche dei singoli componenti il nucleo con riferimento all'attivabilità e alle cause di esonero. Conseguentemente ad ogni componente viene assegnata, tramite SIISL, la tipologia di obbligo di cui al punto 9.4

4. vedi dettaglio in tabella nella slide successiva
5. incluso aggiornamento posizione ogni 90 giorni

--- facoltativo



Il mancato adempimento di queste attività può dare luogo a sanzioni. Vedi [faq: quali sono le sanzioni previste dall'Adi e quando vengono applicate?](#)

DELIVERY CHAIN ADI: Tipologie di obbligo

	Valutazione multidimensional e nucleo	Patto per l'Inclusione Sociale (PaIS) nucleo	Impegni PaIS	CV e PAD individuale	Patto di Servizio (PSP) individuale	Partecipazione a PUC	Ricerca lavoro/formazioni	Presentazione ogni 90 giorni
a. Obbligo di attivazione lavorativa e sociale								
Componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con responsabilità genitoriale e senza cause di esclusione	obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio	se previsto dal PSP; abbinamento effettuato solo dai CPI	obbligatorio	obbligatorio
Luogo/Piattaforma	Servizi Sociali/GePI	Servizi Sociali/GePI	Servizi Sociali/GePI	SIISL	CPI/MyAnpal	CPI/SIISL	CPI/SIISL	CPI/MyAnpal
b. Facoltà di attivazione lavorativa e sociale								
Componenti con disabilità o di età ≥ a 60 anni o inseriti in percorsi di protezione sulla violenza di genere	obbligatorio	facoltativo, con eccezioni in presenza di minorenni ⁵	se previsto	facoltativo	facoltativo	facoltativo	facoltativo	non previsto, con eccezioni in presenza di minorenni ⁵
Luogo/Piattaforma	SerServizi Sociali/GePI	Servizi Sociali/GePI	Servizi Sociali/GePI	SIISL	CPI/MyAnpal	Servizi Sociali/GePI	SIISL	Servizi Sociali o Patronato
c. Facoltà di attivazione del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)								
I componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni, senza responsabilità genitoriali ed esclusi dalla scala di equivalenza	non previsto	non previsto	non previsto	non previsto	non previsto	non previsto	non previsto	non previsto
Luogo/Piattaforma	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Obbligo di attivazione sociale e facoltà di attivazione lavorativa								
Componenti di età ≥ 18 esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, non inclusi nelle tipologie precedenti	obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio	facoltativo	facoltativo	se previsto dal PaIS	facoltativo	obbligatoria
Luogo/Piattaforma	Servizi Sociali/GePI	Servizi Sociali/GePI	Servizi Sociali/GePI	SIISL	CPI/MyAnpal	Servizi Sociali/GePI	CPI/SIISL	Servizi sociali o Patronato

Sono esclusi dagli obblighi lavorativi i seguenti:

- i componenti che non esercitano responsabilità genitoriali
- le persone occupate
- i frequentanti un regolare corso di studi
- i titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni
- i componenti con disabilità, ai sensi della legge 2 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
- i componenti affetti da malattie oncologiche;


- i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di minori di tre anni o di tre o più figli minori di età o di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza, ai sensi dell'allegato 3 al DPCM 159/2013;
- i componenti inseriti nei percorsi relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza

⁵ vedi faq : Se i componenti adulti del nucleo non sono tenuti alla sottoscrizione del PaIS e uno o più componenti minorenni sono in obbligo scolastico, cosa succede?

IL PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA



I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale del nucleo, **sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa**. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.



La valutazione multidimensionale e la definizione del patto per l'inclusione sociale coinvolgono indistintamente tutti i nuclei beneficiari dell'ADI, indipendentemente dalla presenza o meno di componenti tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa e dal loro eventuale indirizzamento anche ai servizi per il lavoro. **Non sottoscrivono il patto di inclusione, pur essendo coinvolti nel percorso, i componenti minorenni**.

IL PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA:

Obbligo e adesione volontaria



Componenti con obbligo di attivazione: i componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura, sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa (in breve, **obblighi di attivazione lavorativa**). Sono altresì tenuti a aderire ad un percorso di inclusione sociale (**obbligo di attivazione sociale**). Gli obblighi di attivazione lavorativa e sociale sono definiti rispettivamente nel Patto di Servizio Personalizzato (PSP) con i centri per l'impiego e nel Patto per l'Inclusione sociale (PaIS) con i servizi sociali. L'inosservanza degli obblighi determina l'applicazione delle sanzioni.

Adesione volontaria: i componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono richiedere l'adesione volontaria al percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o sociale. I componenti a vario titolo esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa possono aderire volontariamente al percorso di inserimento lavorativo. In questo caso, il mancato rispetto degli impegni non comporta sanzioni.

IL PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA: Obbligo e adesione volontaria



I beneficiari dell'ADI, esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, sono comunque tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale attraverso la sottoscrizione del patto per l'inclusione sociale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del DL 48 2023, fatte salve le previsioni per i componenti con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

IL PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA: Gli esclusi dalla scala di equivalenza

ADI

Non si considerano beneficiari dell'ADI e, pertanto, **sono esclusi da tutti gli obblighi**, i componenti tra i 18 ed i 59 anni che non esercitano responsabilità genitoriali e non sono considerati nella scala di equivalenza con cui si determina l'ammontare del beneficio economico

SFL

Questi componenti del nucleo hanno facoltà di richiedere il **Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)**

GLI ESCLUSI DAGLI OBBLIGHI DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA



Fatta salva la possibilità di aderire **volontariamente**, sono esclusi dagli obblighi di partecipazione al percorso di attivazione lavorativa:

- I componenti che non esercitano responsabilità genitoriali
- i titolari di pensione diretta
- le persone occupate (lavoratori dipendenti con reddito annuo \geq €. 8.500,00 annui; lavoratori autonomi con reddito annuo \geq €. 5.500,00 annui);
- i frequentanti un regolare corso di studi;
- le persone con disabilità ai sensi della legge 2 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
- i componenti affetti da malattie oncologiche;
- i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di minori di tre anni o di tre o più figli minori di età o di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza, ai sensi dell'allegato 3 al DPCM 159/2013;

GLI ESCLUSI DAGLI OBBLIGHI DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA E SOCIALE



Sono invece **esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa e sociale**, potendo tuttavia aderire volontariamente, i componenti del nucleo che ricadono nelle seguenti categorie:

- i componenti di età pari o superiore a 60 anni;
- i componenti con disabilità come da allegato 3 DPCM 159/2013;
- i componenti inseriti nei percorsi relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

Per questi soggetti viene meno anche l'obbligo di monitoraggio ogni 90 giorni, fatte salve le eccezioni delineate nelle slide successive.

TIPOLOGIE DI OBBLIGO

OBBLIGO DI INCONTRARE I SERVIZI ENTRO 120 GIORNI DAL PAD

A seguito della sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD) del nucleo, il beneficiario riceve le indicazioni attraverso il SIIISL per presentarsi al **primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni** dalla sottoscrizione del **PAD nucleo** per avviare la valutazione multidimensionale.

In caso di mancato incontro:



Se c'è stata una convocazione da parte dei servizi sociali e non c'è un giustificato motivo per la mancata presentazione, **il nucleo decade dal beneficio.**



Se non c'è stata convocazione, il beneficio verrà sospeso dal mese successivo alla scadenza dei 120 giorni.

**NOTA
BENE**

Come da **messaggio INPS 2132**, nel caso in cui la scadenza dei 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD nucleo intervenga in prossimità della conclusione delle verifiche istruttorie (ad esempio, per PAD sottoscritto contestualmente alla presentazione della domanda dell'ADI), determinando la sospensione dei pagamenti, si procederà comunque all'erogazione delle prime tre mensilità spettanti in caso di accoglimento della domanda. La sospensione verrà meno a seguito dell'incontro presso i servizi sociali.

OBBLIGO DI MONITORAGGIO OGNI 90 GIORNI

Successivamente al primo incontro, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro sono tenuti **a presentarsi presso i Servizi sociali ogni 90 giorni per aggiornare la loro posizione.**



In caso di **mancata presentazione** il beneficio economico è **sospeso**, con le stesse modalità descritte per le sospensioni per decorrenza del termine di 120 giorni.



In caso di **convocazione** agli incontri, anche con frequenza maggiore, e **mancata presentazione senza giustificato motivo**, il nucleo **decade** dalla misura.

Dall'obbligo di presentazione ai Servizi sociali per gli incontri successivi al primo, sono **esclusi i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni, i componenti con disabilità certificata ai fini ISEE e i componenti inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza**, con o senza figli, prese in carico dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai Servizi sociali nell'ambito di tali percorsi.

NUCLEI CON COMPONENTI ADULTI ESONERATI E COMPONENTI MINORENNI IN OBBLIGO SCOLASTICO



Per i nuclei composti **solamente da componenti adulti esonerati dagli obblighi - di età pari o superiore a 60 anni o con disabilità o inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere - e uno o più componenti minorenni in obbligo scolastico**, almeno un componente adulto è tenuto alla sottoscrizione del PaIS ai fini di assicurare il monitoraggio dell'adempimento scolastico da parte dei componenti minorenni.



In questi casi, **il componente che ha sottoscritto il PaIS sarà soggetto agli obblighi di conferma della posizione del nucleo presso i servizi sociali o gli istituti di patronato entro 90 giorni dall'ultimo incontro.**



Sono tuttavia escluse dall'obbligo di monitoraggio ogni 90 giorni le donne vittime di violenza e le persone inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, anche se soggette all'obbligo di sottoscrizione del PaIS che, ove necessario, verrà definito con il supporto del Centro Anti Violenza (CAV) competente. Sarà cura dei servizi sociali, con la definizione dell'analisi preliminare, individuare nei PaIS idonei strumenti ed interventi di supporto al nucleo, nonché le modalità di monitoraggio dell'impegno scolastico da parte dei minorenni del nucleo, coerenti con i percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza già delineati e con le esigenze di protezione dei componenti il nucleo.

OBBLIGO DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA E RELATIVO MONITORAGGIO



Dopo la sottoscrizione del PAD nucleo e l'incontro con i servizi sociali, i componenti che risultano attivabili al lavoro devono compilare il proprio Curriculum Vitae e sottoscrivere **il Patto di Attivazione Digitale Individuale (PAD individuale) sul SIISL**, indicando almeno 3 Agenzie per il Lavoro (APL), e sottoscrivere con il Centro per l'Impiego (CPI) competente, il **Patto di Servizio Personalizzato (PSP)**. È opportuno che in occasione dell'incontro con i servizi sociali i componenti attivabili al lavoro siano informati sul successivo percorso da intraprendere per l'attivazione lavorativa.



Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto **entro 60 giorni** dall'avvio dei componenti al centro per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.



I componenti del nucleo familiare che sono **tenuti all'obbligo di attivazione lavorativa** e che hanno sottoscritto il patto di servizio personalizzato, dopo il primo incontro sono tenuti a presentarsi ogni 90 giorni ai Centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato per aggiornare la propria posizione, pena la sospensione o la decadenza del beneficio economico, secondo le stesse modalità descritte per la decorrenza del termine di 120 giorni.

OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (1/4)



Per i beneficiari dell'ADI appartenenti alla **fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione**, nel patto di inclusione sarà previsto **l'impegno all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione** degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione, pena la decadenza dal beneficio.



Non ha diritto al beneficio il nucleo per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione. Articolo 12, comma 3-bis, decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123

OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (2/4)

Il [Decreto Interministeriale del 13 maggio 2025](#) fornisce **indicazioni per semplificare l'attuazione** della previsione dell'art. 2, comma 3-bis del D.L. 48/2023 che non consente il riconoscimento dell'ADI al nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione dell'ambito del Patto per l'inclusione sociale.

Il [Decreto interministeriale](#) prevede che GePI:

- metta a disposizione dei Comuni una specifica funzionalità volta a consultare i dati sui titoli di studio e sulla frequenza scolastica nell'anno in corso presso un'istituzione scolastica messi a disposizione dal Ministero dell'istruzione e del merito, tramite l'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST) sulla piattaforma PDND.
- Nel caso in cui dalla consultazione dei dati disponibili nell'ANIST non sia possibile evincere l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di uno o più componenti minori di età del nucleo familiare richiedente, l'operatore sociale richiede all'esercente la potestà genitoriale di presentare, entro il termine di dieci giorni, idonea documentazione comprovante l'adempimento dell'obbligo di istruzione.
- In caso di esito negativo della verifica, l'operatore inserisce nel PaIS uno specifico impegno degli esercenti la responsabilità genitoriale volto ad assicurare che il minorenne riprenda, nel più breve tempo possibile, la regolare frequenza dei percorsi di istruzione o di istruzione e formazione finalizzati all'adempimento dell'obbligo di istruzione

OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (3/4)



Il Decreto interministeriale prevede inoltre che:

- In ogni caso, decorsi sette giorni dalla sottoscrizione del PaIS senza che sia ripresa la regolare frequenza, il beneficio economico è sospeso dal mese successivo, per essere riattivato non appena venga accertata l'avvenuta ripresa della regolare frequenza.
- Nei casi in cui sia necessario inserire l'impegno nel PaIS, l'impegno assunto da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale e la regolare frequenza dei componenti minori di età ai percorsi di istruzione o di istruzione e formazione sono oggetto di verifica mensile da parte dell'operatore sociale.
- Il mancato adempimento senza giustificato motivo dell'impegno determina la decadenza dal beneficio.

OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (4/4)

In GePI, i Case Manager possono aggiungere un impegno ad un PaIS tramite la scheda **Impegni** all'interno della visualizzazione del caso.

Nota bene! Per i tenuti agli obblighi, il mancato rispetto degli impegni previsti nel PaIS porta alla decadenza dal beneficio.

		 Impegni				Aggiungi	
Area	Descrizione Impegno	Obiettivo	Risultato	Componenti Responsabili	Componenti Coinvolti		
  Attuazione del Patto	Frequenza dei contatti con i servizi responsabili del progetto	Frequenza regolare degli incontri	Frequenza dei contatti con i competenti servizi responsabili del progetto, e rispetto degli altri impegni previsti dal decreto -legge n.48	Rossanna Bianchi Paolo Rossi			
  Educazione	Assicurare la presenza regolare dei figli a scuola e la partecipazione attiva nelle attività scolastiche	Sostenere l'educazione e formazione dei minori	Assicurare la presenza regolare dei figli a scuola e la partecipazione attiva nelle attività scolastiche	Rossanna Bianchi Paolo Rossi	Rossanna Bianchi Matteo Rossi Paolo Rossi		

SANZIONI

SANZIONI: Decadenza dal beneficio



L'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023 prevede che **il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione decade dal beneficio** se un componente del nucleo tenuto agli obblighi:

- **non si presenta alla convocazione** presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
- **non sottoscrive il patto per l'inclusione** o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di esonero;
- **non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione** secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello
- **non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro**, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;
- **non rispetta le previsioni di comunicazione** di variazioni ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
- **non presenta una DSU aggiornata** in caso di variazione del nucleo familiare;
- viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, **intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.**

SANZIONI: Sospensione del beneficio (1/2)



In caso di mancata presentazione al primo incontro presso i Servizi Sociali (e in assenza di convocazione da parte degli stessi) entro il termine dei 120 giorni, il nucleo incorre nella sospensione del beneficio. I beneficiari devono essere **convocati o presentarsi spontaneamente affinché venga assicurata l'erogazione** della misura ADI nel mese successivo a quello della sospensione.



A seguito della **registrazione in piattaforma dell'avvenuto incontro** da parte dei Servizi sociali, l'erogazione della misura sarà ripristinata, recuperando eventuali mensilità non percepite.



Le **registrazioni che perverranno entro il giorno 20 del mese saranno rielaborate in tempo utile** per le relative disposizioni mensili di pagamento (messaggio INPS 2132). Quelle che verranno inserite successivamente alla suddetta data saranno rielaborate per i pagamenti del mese successivo.



Le eventuali sospensioni per decorrenza del termine di **90 giorni**, in assenza di presentazione ai Servizi sociali o ai Centri per l'impiego sono gestite con le **stesse modalità descritte per le sospensioni per decorrenza del termine di 120 giorni**.



Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alla **convocazione** da parte dei servizi sociali o dei centri per l'impiego nel termine fissato, senza un giustificato motivo, **decade dalla misura**, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 48/2023.

SANZIONI: Sospensione del beneficio (2/2)



L'erogazione del beneficio è sospesa nei confronti del beneficiario cui è applicata una misura cautelare personale o che è destinatario di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023 prima che diventino definitivi. La medesima sospensione si applica anche nei confronti **del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante** ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4.



I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14, art. 8, sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice competente. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 14 e 15, art. 8, sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48/2023 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.



La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione.

SANZIONI E DECADENZE: Nota bene!



La sanzione si applica a tutto il nucleo familiare, sia nei casi di sospensione che di decadenza, anche in caso di possesso di diverse carte ADI.



La mancata presentazione viene rilevata in automatico dal sistema informativo e non deve essere segnalata dai servizi.



Nei casi di sospensione il beneficio verrà riattivato, con erogazione degli arretrati, a seguito della registrazione di avvenuto incontro da parte dei servizi.



In caso di decadenza per mancata presentazione, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare **solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza**.

REATI, CONDANNE E DECADENZA DAL BENEFICIO

Ai sensi dell'art. 8 c.1 del D.L. 48:

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico, **rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi, ovvero omette informazioni dovute**, è punito con la reclusione da **due a sei anni**.
- **L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio**, anche se provenienti da attività irregolari, rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio economico, è punita con la reclusione da **uno a tre anni**.
- Nei **casi di condanna in via definitiva** del beneficiario per i reati di cui sopra o nelle ipotesi di un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, consegue l'immediata decadenza dal beneficio ed il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.



La **decadenza** è comunicata al beneficiario dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto **prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza**.

REVOCA DAL BENEFICIO

Quando **INPS accerta la non corrispondenza al vero** delle dichiarazioni e delle informazioni ricevute, dispone l'immediata revoca dal beneficio.

A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla **restituzione** di quanto indebitamente percepito.



In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta.

Nei casi di decadenza diversi da quelli determinati da condanna previsti all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023 (vedere slide precedenti), il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo solo decorsi sei mesi dalla data di revoca o di decadenza.

PER SAPERNE DI PIÙ: fonti normative

- [Decreto Lavoro 2023](#) (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in [Legge 3 luglio 2023, n. 85](#)) - **Assegno di inclusione.**
- [Decreto ministeriale 154 del 13 dicembre 2023](#), chiarisce gli elementi essenziali e le modalità attuative dell'ADI

Per consultare tutta la normativa sull'Assegno di inclusione vai sul [sito ADI Operatori](#)

PER SAPERNE DI PIÙ: Siti web

- Sito web [ADI operatori](#)
- Pagina [Focus On ADI](#) sul sito lavoro.gov.it
- Pagina del [SIISL relativa all'ADI](#)
- Pagina [INPS](#) dedicata all'Assegno di Inclusione sul sito Inps.it
- Documento [tutorial INPS](#)
- Pagina dedicata alla [Carta di Inclusione](#) sul sito di Poste.it
- [Faq](#) relative all'Assegno di Inclusione sul sito urponline.lavoro.gov.it